

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
8	25-03-2024

Settore 2
Servizio 11 - Polizia Locale

Responsabile del Settore 2 - Servizio 11 - Polizia Locale

OGGETTO:	ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2024 NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI LUNGO LE STRADE INTERNE O LIMITROFE AL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE INTERESSATE DA UNA INTENSA FRUIBILITA' TURISTICA.
-----------------	---

Il sottoscritto SCACCABAROZZI ELENA Responsabile del Settore 2 - Servizio 11 - Polizia Locale;

Dato atto che in caso di temporanea assenza o impedimento del Responsabile del Servizio l'assolvimento delle relative funzioni è demandato – con apposito decreto – ad altro Responsabile di Servizio dell'ente;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

In merito all'argomento in oggetto;

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2024 NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI LUNGO LE STRADE INTERNE O LIMITROFE AL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE INTERESSATE DA UNA INTENSA FRUIBILITA' TURISTICA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nei periodi primaverile ed autunnale, vi è un notevole afflusso di persone e veicoli che visitano il *Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone*;

Premesso che l'*Ente Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone* ha promosso, negli ultimi anni, la sperimentazione della chiusura primaverile e autunnale della Valle del Curone al traffico veicolare;

Considerato che in data 18.03.2024 si è svolto l'incontro tra l'*Ente Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone* e i Comuni di *La Valletta Brianza, Olgiate Molgora e Sirtori* finalizzato al coordinamento delle ordinanze di chiusura strade per il periodo primaverile 2024;

Preso atto che l'*Ente Parco* – per la primavera 2024, nell'ambito del territorio del *Comune di La Valletta Brianza* – ha chiesto la chiusura delle strade rientranti nel solo ambito territoriale "VALLE DEL CURONE" ritenendo non più necessaria la chiusura delle strade rientranti negli ambiti "BERNAGA" e "LISSOLO" per come individuati nell'Ordinanza n.16 del 22.09.2023 emessa, per conto di questo *Comune*, dall'*Unione dei Comuni Lombarda della Valletta*;

Ritenuto opportuno recepire e far proprie le indicazioni dell'*Ente Parco*;

Dato atto che le Vie Bagaggera (nel tratto tra gli incroci con Via della Valfredda e Via Malnido), della Valfredda, Fornace, Malnido, Ospedaletto, Galbusera Bianca e Galbusera Nera presentano caratteristiche geometriche tali da classificare tali strade come arterie di collegamento strette, malagevoli e inadeguate a garantire il flusso veicolare sui contrapposti sensi di marcia;

Dato atto altresì che i veicoli delle persone che visitano il *Parco* potranno avvalersi per la sosta di ogni struttura a tale scopo predisposta all'interno del territorio del *Parco* e, in particolare – per i veicoli transitanti sulla Via Spiazzo – del parcheggio pubblico situato fra il civico n.30 ed il civico n.48, oltre al parcheggio ad uso pubblico situato in Via Bongiaga in prossimità della chiesa di Sant'Ambrogio;

Visto il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, ed in specie gli artt.6 e 7 che danno facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli;

Visto il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sottosezione di programmazione denominata "*Rischi corruttivi e trasparenza*" facente parte del PIAO 2024 – approvata con deliberazione della Giunta n.9 in data 30.01.2024 – e verificato che le misure di prevenzione afferenti all'area oggetto del presente provvedimento sono state attuate;

Considerato inoltre che:

1. il Responsabile del procedimento è lo scrivente, Responsabile del Servizio (11) Polizia Locale;
2. la figura del potere sostitutivo è individuata nel Segretario comunale;
3. la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui al presente atto e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte **dal 01.04.2024 al 31.05.2024**:

1. **L'istituzione della "Zona a traffico limitato – Divieto di transito VALLE DEL CURONE" per tutte le categorie di veicoli lungo le seguenti strade:**

- a) Via Bagaggera per il suo tratto compreso tra gli incroci con le Vie della Valfredda (civico n.13) e Malnido;
- b) Via Fornace;
- c) Via Ospedaletto;
- d) Via Malnido;
- e) Via Galbusera Bianca;
- f) Via Galbusera Nera;
- g) Via Fontanile;

nei giorni di:

- **sabato** dalle ore **14:00** alle ore **17:00**;
- **domenica e festivi** dalle ore **09:00** alle ore **17:00**;

DISPONE

1. **di escludere dall'osservanza della "Zona a traffico limitato – Divieto di transito"** di cui alla presente ordinanza i seguenti veicoli:

a) **in Via Galbusera Bianca per il tratto compreso tra Via Spiazzo e la frazione Galbusera Bianca** e in tutte le sue diramazioni:

- velocipedi;
- i veicoli di lavoratori e proprietari dei fondi finitimi;
- i veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio, Soccorso e Protezione Civile, Soccorso Sanitario, vigilanza Parco, mezzi agricoli e veicoli adibiti al trasporto di persone disabili;

b) **in tutte le vie oggetto della presente ordinanza** e in tutte le loro diramazioni **ad eccezione del tratto di strada individuato alla precedente lettera a):**

- velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli;
- i veicoli di residenti, dimoranti, domiciliati, lavoratori e proprietari dei fondi finitimi;
- i veicoli delle persone che si recano, previo appuntamento, presso ristoranti, aziende agricole ed agrituristiche situati nelle strade oggetto del presente provvedimento e/o nelle loro diramazioni;
- i veicoli adibiti ai servizi di Polizia, Antincendio, Soccorso e Protezione Civile, Soccorso Sanitario, vigilanza Parco, mezzi agricoli e veicoli adibiti al trasporto di persone disabili;

2. **L'apposizione di idonea segnaletica verticale** da effettuarsi a cura del Servizio (9) Lavori Pubblici Ambiente:

a) per l'istituzione della "Zona a traffico limitato – Divieto di transito" all'inizio dei tratti di strada oggetto di interdizione:

1. pannello "Zona traffico limitato" con l'indicazione del cartello "Divieto di transito" di cui alla Figura II 322/a Art. 135;
2. pannello integrativo "Eccetto veicoli" con l'elenco dei veicoli esclusi dall'osservanza del divieto di transito – Modello II 4/b Art. 83;
3. pannello integrativo indicante il periodo di validità dell'interdizione;

b) per il posizionamento dei cartelli di preavviso:

1. in Comune di Olgiate Molgora sulla Via Bagaggera in direzione Fornace all'incrocio con Via Regondino:
 - pannello "Zona traffico limitato a 1.200 metri" con l'indicazione del cartello "Divieto di transito" di cui alla Figura II 322/a Art. 135;
 - pannello integrativo indicante il periodo di validità dell'interdizione;

PRESCRIVE

1. a cura del Servizio (9) Lavori Pubblici Ambiente, in collaborazione con il personale dell'*Ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone*, **il posizionamento in centro alla carreggiata e l'accantonamento ai suoi margini di idonee transenne** da effettuarsi rispettivamente all'inizio e al termine dei periodi di validità dell'interdizione "Zona a traffico limitato – Divieto di Transito" nei seguenti luoghi:

- a) in **Via Bagaggera** in corrispondenza all'incrocio con Via della Valfredda all'altezza della edicola votiva;
- b) in **Via Malnido** in corrispondenza all'incrocio con Via Spiazzo;
- c) in **Via Galbusera Bianca** in corrispondenza all'incrocio con Via Spiazzo;

2. che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione:

- a) all'albo pretorio del *Comune di La Valletta Brianza*;
- b) mediante avviso agli abitanti residenti nelle strade coinvolte;

- c) sul sito internet del *Comune di La Valletta Brianza* nella sezione "Amministrazione trasparente";
3. che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della completa installazione in loco della segnaletica;
4. che i segnali in contrasto col presente provvedimento siano adeguatamente oscurati per il periodo di applicazione dell'ordinanza.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

* * *

Gli organi di Polizia Stradale e tutti i soggetti interessati, ciascuno per quanto di propria competenza, così come previsto all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

ORDINANZA N.8 DEL 25-03-2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2024 NEI GIORNI DI SABATO, DOMENICA E FESTIVI LUNGO LE STRADE INTERNE O LIMITROFE AL PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE INTERESSATE DA UNA INTENSA FRUIBILITA' TURISTICA.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Responsabile del Servizio
SCACCABAROZZI ELENA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.